



SENT. n. 87/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

In composizione monocratica in persona del Cons. dr. Antonino GRASSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **21454** del registro di segreteria, proposto, con ricorso depositato il 5.1.2024, da Omissis, nata a Omissis il Omissis (c.f. Omissis) residente in Omissis, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Federico Campanella (c.f. CMPFRC62E31D969L) con lui elettivamente domiciliata in Genova, Piazza Corvetto 2/2, indirizzo digitale: [fede-rico.campanella@ordineavvgenovait](mailto:federico.campanella@ordineavvgenovait);

Contro

-INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sede Provinciale di Genova, Piazza della Vittoria 6R, rappresentato e difeso da avv. Alberto Fuochi (c.f. FCH LRT58S22D969F) – PEC: avv.alberto.fuochi@postacert.inps.gov.it;

- Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso *ex lege* da Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

	FATTO	
	Con il ricorso in epigrafe l'attore ha adito questa Corte per l'esecuzione della	
	sentenza di questa Sezione n. 100/2022, pubblicata in data 14/11/2022, notifi-	
	cata il 15/11/2022, in giudicato. Chiede in particolare a questo giudicante la	
	dichiarazione di mancata ottemperanza dell'INPS e del MIUR al predetto giu-	
	dicato e, per l'effetto, voler assegnare alle Amministrazioni il termine di giorni	
	30, o altro termine meglio visto e ritenuto, per ottemperare a quanto disposto	
	dalla predetta sentenza; nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un	
	commissario <i>ad acta</i> affinché provveda in via sostitutiva. Con vittoria di spese,	
	diritti ed onorari.	
	A tal fine ha esposto che:	
	- la sentenza di questa Sezione n. 100/2022, pubblicata in data 14/11/2022, in	
	accoglimento della domanda spiegata dalla ricorrente, ha dichiarato il diritto	
	della medesima alla riliquidazione del trattamento di quiescenza in godimento	
	a decorrere dal 01/09/2016, tenendo conto della retribuzione pensionabile	
	complessivamente percepita e, consequenzialmente, al pagamento delle diffe-	
	renze sui singoli ratei maturate e non riscosse dalla decorrenza di legge, oltre	
	accessori;	
	-la sentenza è stata notificata all'INPS in data 15/11/2022 ed è passata in giu-	
	dicato, anche nei confronti del MIUR, per decorrenza del termine annuale;	
	- l'Istituto resistente non ha provveduto all'esecuzione della predetta sentenza,	
	adducendo la mancata implementazione dei flussi delle denunce analitiche	
	mensili da parte dell'Amministrazione datrice di lavoro. L'Istituto Scolastico	
	dell'ultimo periodo di servizio e l'Ufficio Scolastico Regionale, per quanto di	
	competenza, compulsati, non hanno adottato alcun provvedimento concreto.	
	2	

	Senza esito è rimasto anche l'atto di messa in mora, notificato in data	
	16/10/2023.	
	Con memoria depositata il 22.5.2024 si è costituito l'INPS, deducendo che la	
	competente sede di Genova ha provveduto alla riliquidazione della pensione in	
	godimento della ricorrente, ed ha disposto il pagamento degli arretrati sui ratei	
	di pensione, come da documentazione prodotta. Ha chiesto quindi la cessa-	
	zione della materia del contendere o, qualora i pagamenti non siano stati ancora	
	acquisiti dal ricorrente, rinvio per la verifica in tal senso.	
	Alla pubblica udienza del 29.5.2024, per il ricorrente, l'avv. Campanella Fe-	
	derico ha chiesto termine ai fini della verifica dell'avvenuta liquidazione delle	
	spettanze da parte di INPS. Per il resistente, l'avv. Fuochi Alberto concorda.	
	Con decreto fuori udienza n. 2/2024 in data 31.5.2024, rilevato d'ufficio un	
	vizio del contraddittorio, è stato fissato il termine perentorio di trenta giorni,	
	decorrente dalla conoscenza legale del provvedimento, per la rinnovazione, a	
	cura del ricorrente e ai sensi dell'art. 11 del r.d. n. 1611/1933, della notifica-	
	zione del ricorso, unitamente al decreto, al Ministero dell'Istruzione e del Me-	
	rito., e rinviato all'udienza del 9.10.2024, per la discussione del giudizio.	
	Il ricorrente ha depositato in data 9.8.2024 la prova dell'avvenuta notifica-	
	zione, in data 3.6.2024, ai sensi del predetto decreto n. 2/2024.	
	Il Ministero, intimato come da decreto n. 2/2024, non risulta costituito dopo	
	l'integrazione del contraddittorio.	
	Alla pubblica udienza del 9 ottobre 2024 la difesa del ricorrente, in persona	
	dell'avv. Federico Campanella, si è associato per la cessazione della materia	
	del contendere, stante l'avvenuta riliquidazione delle spettanze reclamate. In-	
	siste per le spese. Il resistente, in persona dell'avv. Alberto Fuochi, ha	
	3	

	concluso come in atti. Il giudizio è stato quindi definito con lettura del dispositivo in udienza.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	L'odierno ricorrente chiede a questa Corte l'adozione delle misure per l'esecuzione della sentenza della Sezione Liguria n. 100/2022, pubblicata in data 14/11/2022.	
	Con memoria depositata il 22.5.2024 si è costituito l'INPS, deducendo che la competente sede di Genova ha provveduto alla riliquidazione della pensione in godimento della ricorrente, ed ha disposto il pagamento degli arretrati sui ratei di pensione, come da documentazione prodotta.	
	Con decreto fuori udienza n. 2/2024 in data 31.5.2024, rilevato d'ufficio un vizio del contraddittorio, è stato fissato il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla conoscenza legale del provvedimento, per la rinnovazione, a cura del ricorrente e ai sensi dell'art. 11 del r.d. n. 1611/1933, della notificazione del ricorso, unitamente al decreto, al Ministero dell'Istruzione e del Merito., e rinviato all'udienza del 9.10.2024, per la discussione del giudizio. Il ricorrente ha depositato in data 9.8.2024 la prova dell'avvenuta notificazione, in data 3.6.2024, ai sensi del predetto decreto n. 2/2024. Il Ministero intimato non risulta costituito dopo l'integrazione del contraddittorio.	
	In adesione alla richiesta del resistente, cui ha aderito il ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.	
	La declaratoria di cessazione della materia del contendere è una pronuncia processuale di sopravvenuta carenza di interesse, inidonea a formare il giudicato sostanziale, ma solo processuale (Cass., III, n. 3598/2015) e si verifica quando	
	4	

	sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere tra le parti,	
	facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad	
	ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, da accertare avuto ri-	
	guardo all'azione proposta e alle difese svolte, e può trarre motivo dalla vo-	
	lontà manifestata dalle stesse parti del rapporto sostanziale dedotto in giudizio	
	(Cass., III, n. 16891/2021). Circa i requisiti, in giurisprudenza è stato rilevato	
	che essa richiede che sia ritualmente acquisita o concordemente ammessa una	
	situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra	
	le parti (Cass., VI, n. 15521/2015), ovvero eventi di natura fattuale o atti vo-	
	lontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione	
	di contrasto (Cass. 5390/2000). In definitiva, la cessazione della materia del	
	contendere postula che sopravvengano fatti alla proposizione del ricorso, da	
	cui emerga il venir meno della controversia. Deve trattarsi di fatti tali da deter-	
	minare la totale eliminazione di ogni posizione o ragione di contrasto tra le	
	parti e la carenza successiva dell'interesse ad agire (Sez. Liguria, n. 88/2022).	
	Nel caso di specie l'Amministrazione previdenziale ha dedotto la riliquida-	
	zione della pensione in godimento della ricorrente e il pagamento degli arretrati	
	sui ratei di pensione. Risulta altresì prodotta documentazione pertinente. Sulla	
	predetta deduzione, il procuratore di parte ricorrente ha aderito. Sulla scorta	
	delle considerazioni che precedono, la declaratoria di cessazione della materia	
	del contendere può allora trovare ingresso.	
	Le spese di lite possono essere compensate stante la natura processuale della	
	decisione.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, in	
	5	

composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la
materia del contendere.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024

IL GIUDICE

Antonino Grasso

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 14 ottobre 2024